

MEDIAZIONE TRIBUTARIA/2

RECLAMO-MEDIAZIONE: MODIFICHE nella CARTELLA di PAGAMENTO

Analisi della modifica alle avvertenze della cartella di pagamento introdotta dal provvedimento 30 marzo 2012 dell'Agenzia delle Entrate alla luce del nuovo istituto conciliativo del reclamo-mediazione.

di **LUIGI FERRAJOLI**

avvocato cassazionista e dottore commercialista – titolare Studio Ferrajoli legale tributario in Bergamo e Brescia

Con provvedimento 30 marzo 2012, prot. n. 2012/46586 è stata disposta la **modifica dei fogli** relativi alle avvertenze della cartella di pagamento di cui agli allegati 1, 2 e 3 del provvedimento 18 ottobre 2011 dell'Agenzia Entrate, per **renderli coerenti** con il neointrodotta **procedimento di reclamo**.

Tale strumento deflattivo del contenzioso, esperibile già nella fase amministrativa, prima quindi di un'eventuale instaurazione del giudizio, ha trovato ingresso nell'ambito del contenzioso tributario in forza dell'art. 39, co. 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. con L. 15 luglio 2011, n. 111 [CFF 4825].

Ai sensi del nuovo art. 17-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 [CFF 4668a], il contribuente che intenda proporre ricorso avverso il ruolo a seguito del quale è stata emessa una cartella di pagamento notificata a decorrere dal 1° aprile 2012, purché si tratti di impugnazioni di valore non superiore ad € 20.000, è tenuto a presentare in **via preliminare reclamo** alla Direzione provinciale o regionale che ha emesso il ruolo.

SOGGETTO cui PRESENTARE ISTANZA di RECLAMO-MEDIAZIONE

Con il provvedimento in esame (cf. la sezione del foglio avvertenze intitolata «Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso») l'Agenzia ha precisato come l'istanza in oggetto debba essere **intestata e notificata alla Direzione delle Entrate** che ha **emesso il ruolo**, indicata nell'intestazione della pagina relativa al «*Dettaglio degli addebiti*». Qualora il ruolo sia stato emesso dal Centro operativo di Pescara al termine di attività di controllo e accertamento poste in essere con modalità automatizzate (cf. indicazione nella sezione «*Dettaglio degli addebiti*»), il contribuente dovrà invece **notificare tale istanza alla Direzione provinciale competente in base al proprio domicilio fiscale**. Sempre nei casi in cui i ruoli riguardino somme dovute a seguito di controlli automatizzati (ex art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF 6336a] e/o art. 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF 254a]), l'Ufficio ha inoltre precisato (questa volta nella sezione «*Richiesta di informa-*

zioni e di riesame del ruolo in autotutela») come sia possibile rivolgersi per avere informazioni o per presentare richiesta di riesame sia al *call center* che a qualsivoglia Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

CONTENUTO dell'ISTANZA

Nel provvedimento 30 marzo 2012 sono stati altresì indicati gli elementi fondamentali dell'istanza di reclamo-mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992.

In primo luogo è necessario che nell'istanza in oggetto sia riportato il contenuto integrale del ricorso dal momento che, dopo 90 giorni di inerzia dell'Agenzia, il contribuente potrà costituirsi in giudizio depositando tale istanza che vale quindi come ricorso. Per questo motivo è opportuno che siano allegati all'istanza tutti i documenti che il contribuente intenda utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale competente. La cartella di pagamento può però essere oggetto di reclamo-mediazione soltanto per i vizi riguardanti il ruolo dal quale la stessa trae origine e non per quelli propri della cartella (ad es. errore di notifica), dato che in questi casi la controparte è solo Equitalia. Assieme al reclamo, o in separata sede, il contribuente può anche presentare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In ogni caso, qualora l'Amministrazione destinataria non intenda accogliere totalmente o parzialmente il reclamo, questa è tenuta a formulare d'ufficio una proposta di mediazione.

PROCEDIMENTO di PRESENTAZIONE dell'ISTANZA

In merito all'*iter* procedimentale per la proposi-

zione del reclamo-mediazione, l'art. 17-bis rinvia, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui agli artt. 12, 18, 19, 20, 21, 22 co. 4, D.Lgs. 546/1992 [CFF ① 4663, 4669, 4670, 4671, 4672 e 4673].

Il contribuente è tenuto a presentare l'istanza *de qua* all'organo competente entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, pena l'inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Appurato che – come visto poc'anzi – il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal ricevimento del diniego o dalla notifica dell'accoglimento parziale dell'istanza stessa.

Nelle ipotesi di silenzio dell'Ufficio per almeno tre mesi, i 30 giorni per la costituzione in giudizio si cominciano a contare dal decorso dei 90 giorni dalla data in cui il contribuente ha presentato istanza di reclamo-mediazione *ex art.* 17-bis, D.Lgs. 546/1992.

MODIFICHE alle AVVERTENZE della CARTELLA di PAGAMENTO

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate col provvedimento in questione, dando attuazione alla disposizione di cui all'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [CFF ② 7225] così come modificata dall'art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – secondo cui la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (*rectius* provvedimento del Direttore dell'Agenzia) – è intervenuto con lo specifico intento di aggiornare le avvertenze contenute negli allegati 1, 2 e 3 del provvedimento direttoriale 18 ottobre 2011 alla luce del neointrodotta procedimento di reclamo.

I contribuenti troveranno pertanto nei novellati fogli avvertenze della cartella di pagamento dei

MEDIAZIONE TRIBUTARIA/2

debiti iscritti a ruolo tutte le **istruzioni operative** necessarie per la **nuova procedura di reclamo-mediazione**, esperibile però solo per liti di valore non superiore ad € 20.000.

Avvertenze di cui all'allegato 1 del provvedimento 18 ottobre 2011

Le avvertenze della cartella esattoriale contenute nell'allegato 1 sono **valide solo in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche ed altri tributi indiretti**. Tali avvertenze riepilogano le **linee generali del nuovo istituto del reclamo-mediazione** precisando, in primo luogo, come questo sia esperibile limitatamente alle controversie di valore non superiore ad € 20.000. L'istanza di **reclamo**, che deve riportare il contenuto integrale del ricorso compresi gli allegati, va **presentata** alla Direzione provinciale che ha emesso il ruolo entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Se entro 90 giorni l'Ufficio non accoglie l'istanza o non conclude positivamente la mediazione, il contribuente ha 30 giorni di tempo per costituirsi in giudizio dal decorso dei 90 giorni dalla data di proposizione dell'istanza all'organo competente o, se anteriore, dal ricevimento del diniego o dalla notifica dell'accoglimento parziale della stessa.

Il contribuente che **intende costituirsi in giudizio è tenuto ad assicurarsi** che, nel fascicolo da depositare presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale competente, **non manchino i seguenti documenti**:

- l'**originale del reclamo** se è stato notificato tramite ufficiale giudiziario o la copia se è stato consegnato o spedito per posta (con l'attestazione della conformità all'originale);
- la **fotocopia della ricevuta del deposito** o del-

- la **spedizione per raccomandata postale**;
- la **documentazione relativa al versamento del contributo unificato**;
- la **fotocopia della cartella di pagamento**;
- la **nota di iscrizione a ruolo**.

Nell'ultima pagina del foglio avvertenze si specifica, inoltre, come chi abbia proposto ricorso sia legittimato a chiedere la **sospensione del pagamento** in via amministrativa o giudiziale con la precisazione che, qualora la sospensione venga concessa nonostante il ricorso sia poi respinto, l'istante debba corrispondere gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Avvertenze di cui agli allegati 2 e 3 del provvedimento 18 ottobre 2011

Le avvertenze dell'allegato 2 si applicano **esclusivamente in materia di canone di abbonamento alla televisione**.

Le **istruzioni** contenute nel foglio in esame e relative alla nuova procedura di reclamo-mediazione sono **identiche** a quelle dettate nell'**allegato 1** con la **sola differenza** che, per le richieste di informazioni, è necessario rivolgersi alla Rai, Radiotelevisione italiana, funzione regionale abbonamenti TV. Sempre allo stesso ente è **possibile** spedire o consegnare la richiesta di riesame per **chiedere l'annullamento del ruolo**, che deve essere intestata alla Direzione che lo ha emesso (*cf. intestazione della pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti»*).

Considerato che il nuovo istituto opera per tutti i ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate, quelli concernenti il canone Rai saranno praticamente **sempre soggetti a reclamo**, stante il limite di valore di € 20.000 in cui rientreranno molto facilmente. Analoghe indicazioni si rinvengono anche nel foglio avvertenze di cui all'allegato 3 del provvedimento direttoriale del 18 ottobre 2011, valido solo ed esclusivamente in materia di sanzioni amministrative.